

Premessa

E' ritenuto doveroso darsi atto dell'attività svolta dei soci fondatori ed in particolare della signora Orsini Nelly, la cui solerte attività, non certo disgiunta all'amorevole passione per l'arte, ha consentito, non senza sacrifici personali, la continuità della vita dell'Associazione che nell'esprimere l'unanime ringraziamento, ne assume a partire da oggi stesso, tutti gli oneri.

STATUTO

"CLUB AMICI DELL'ARTE - APS"

Art.1) Natura dell'Associazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata: "**CLUB AMICI DELL'ARTE - APS**", con sede in Ferrara, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. La sua durata è illimitata. Essa potrà, per il raggiungimento dello scopo sociale, istituire sedi secondarie e locali. L'Ente potrà inserire nella denominazione anche la locuzione Ente del Terzo Settore o E.T.S. con efficacia automatica di integrazione solo successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Art.2) Oggetto sociale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

lettera i) D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale in modo continuativo e prevalente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Scopi dell'Associazione sono quelli di diffondere l'amore per l'arte nelle sue varie forme, incoraggiare, appoggiare e tutelare l'attività degli associati, nonché promuovere iniziative



che attirino l'attenzione e l'interesse del mondo della cultura verso la città di Ferrara.

Gli scopi anzidetti vengono realizzati dall'Associazione mediante le seguenti attività:

- a) organizzazione di mostre di pittura, scultura, grafica ed eventi culturali;
- b) organizzazione di "tavole rotonde" e convegni di studio i cui temi siano contenuti nell'ambito della lettura, della poesia, dell'arte in generale, con particolare riferimento all'arte e alla storia ferrarese;
- c) collaborazione con Enti ed Istituzioni pubbliche o private per il perseguimento di obiettivi artistici e culturali.

Art.3) Scopi ed attività che l'Associazione non può assumere

L'Associazione "Club Amici dell'Arte - APS" non può in alcun modo, né diretto né indiretto, proporsi di perseguire fini politici, né cooperare ad attività di altri, in relazione a finalità di tale natura.

Art. 4) Attività diverse

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore.

In particolare l'Associazione si propone di gestire spazi e luoghi idonei a realizzare nel rispetto delle leggi e normative, progetti che rientrino negli scopi sociali, per mezzo di attività di volontariato gratuito, ma anche economico e commerciale, nelle attività socialmente utili e della promozione sociale, culturale, artistica e ricreativa ed ogni altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

L'Associazione, per perseguire i propri scopi sociali, potrà svolgere attività commerciali, stipulare accordi e convenzioni con altre associazioni o enti pubblici o privati, costituire e/o partecipare a consorzi od associazioni nel rispetto delle proprie finalità ed autonomia. L'Associazione potrà svolgere attività complementari ai sensi di legge, in particolare potrà allestire nelle proprie sedi o in luoghi temporaneamente allestiti, la somministrazione di cibi e bevande.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto istituzionale l'Associazione potrà, nel rispetto di tutte le formalità richieste, raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Art.5) Organi Sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione
- d) Il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti (organo facoltativo)
- e) Il Collegio dei Probi viri
- f) L'Organo di controllo (organo facoltativo)

L'esecutivo del Club è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dall'Economo/Tescriere, eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; sull'eventuale reiezione della domanda medesima, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.



Art.6) Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è organo sovrano dell'Associazione e si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente dell'Associazione, per approvare il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo delle spese e delle entrate e per discutere il programma di attività dell'Associazione medesima.

Può essere chiesta la convocazione dell'Assemblea in via straordinaria quando sia ritenuta opportuna da almeno tre componenti il Consiglio Direttivo, oppure su richiesta motivata da un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Alla prima convocazione occorre la presenza della metà degli aventi diritto; alla seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nel corso dell'Assemblea Generale conclusiva di ogni biennio di attività, viene nominata la Commissione elettorale, cui spetta il compito di organizzare le elezioni per il rinnovo degli Organismi dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea Ordinaria:

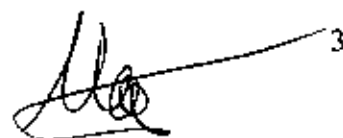
- nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente il Revisore dei Conti o i membri del Collegio dei Revisori e i componenti l'Organo di controllo e adotta eventualmente azione di revoca di tale organo;
- elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- si esprime sull'esclusione dei soci dell'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto al Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- approva il regolamento dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per l'assemblea straordinaria occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.



Art. 7) Soci - criteri di ammissione ed esclusione

All'Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

I soci del Club si suddividono in:

a) Fondatori

b) Ordinari

L'ammissione dei nuovi soci, previo consenso del Consiglio Direttivo, avviene per mezzo dell'iscrizione e del tesseramento con versamento relativo alla quota sociale.

Gli associati membri cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni;
- per decesso;
- per decadenza come conseguenza del mancato versamento contributi o quote sociali, nei termini richiesti e dopo opportuno avviso scritto;
- per esclusione causata da gravi infrazioni statutarie o regolamentari.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione dell'associato, lo stesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Art. 8) Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D. Lgs 117/2017.



Art.9) Diritti dell'Associato

- a) partecipare alle assemblee;
- b) presentarsi come candidato per ricoprire incarichi sociali;
- c) partecipare a tutte le manifestazioni ed iniziative dell'Associazione, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- d) fruire dei benefici e delle agevolazioni connesse con l'appartenenza all'Associazione;
- e) fruire dell'indicazione dell'appartenenza al Club in Concorsi e Mostre personali e collettive.

Art.10) Obblighi dell'Associato

- a) Osservare le norme statutarie e le deliberazioni associative;
- b) versare le quote sociali entro i termini fissati; dette quote sono in trasmissibili;
- c) difendere il prestigio dell'Associazione.

Art. 11) Controversie

Gli associati si impegnano a dirimere ogni controversia relativa all'Associazione, deferendo la questione esclusivamente al Collegio dei Proviviri. Solo in casi di particolare interesse dell'Associazione è riconosciuta la facoltà del Consiglio Direttivo di indire un referendum tra gli associati.

Art.12) Altre Associazioni

Gli associati possono partecipare ad altri Circoli, Clubs, Associazioni od altro, purché non in contrasto con quello di appartenenza.

Art.13) Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione

Il Consiglio Direttivo è Organo di Amministrazione ed è costituito da sette membri effettivi e da due sostituti eletti fra i soci; dura in carica un biennio e viene eletto con voto segreto dei soci dell'Associazione.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- l'elezione del Presidente e la distribuzione gli incarichi;
- l'elezione del vice presidente, del segretario e dell'economo/tesoriere.
- la promozione di assemblee, convegni, manifestazioni, dibattiti e la riorganizzazione dei medesimi;
- l'impostazione dei programmi generali;
- la proposta di quota di contribuzione annua degli associati da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stabilire le quote di partecipazione degli artisti alle mostre collettive e fissare le quote per pattuizione di "Rassegne personali". Si precisa che l'assistenza alla galleria è a carico del socio espositore, nonché le quote relative all'uso dei locali e delle attrezzature dell'Associazione da parte di organismi culturali ed artistici estranei;
- predisporre il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo ed il programma delle future attività da sottoporre al giudizio ed approvazione annuale dell'Assemblea generale.

In caso di dimissioni, o di decesso di uno dei componenti eletti durante il biennio in carica,



il Presidente chiama a sostituirlo fino allo scadere del biennio stesso un associato primo dei non eletti nell'ultima assemblea elettiva, secondo il numero dei voti riportati per l'elezione dello stesso Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si intende decaduto nel caso in cui la mancanza dei componenti sia la metà più uno se l'assemblea generale non provvederà per l'elezione a sostituirli.

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo si presenta dimissionario all'Assemblea conclusiva del biennio di attività, rimanendo tuttavia in carica per il disbrigo degli affari correnti e per l'assolvimento degli impegni fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.14) Presidente dell'Associazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e ne cura il regolare funzionamento.

Egli accetta in nome e per conto dell'Associazione, ogni sovvenzione, elargizione, contributo pubblico e privato, donazioni, liberalità, contributi degli associati, degli aderenti e degli estranei; firma il Bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo annuo, redatti dal Consiglio Direttivo e ne cura la presentazione all'Assemblea; è il propulsore ed il coordinatore superiore di ogni attività sociale, adotta i provvedimenti di urgenza che sono ritenuti necessari, in tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio per la ratifica del suo operato.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.

Art.15) Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce in ogni attribuzione il Presidente in caso di assenza per malattia, per legittimo impedimento, per delega, in caso di vacanza del Presidente.

Art.16) Segretario

Le funzioni del Segretario sono esercitate da uno dei Consiglieri componenti il Consiglio; è il Consiglio Direttivo che lo nomina a maggioranza semplice.

Art.17) Amministrazione

Il Consiglio Direttivo nomina un Consigliere economo/tesoriere con funzioni meramente contabili.

Art.18) Il Revisore Unico dei conti o Collegio dei Revisori dei conti

E' nominato nei casi previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il controllo generale dell'amministrazione dell'Associazione è affidato ad un Revisore Unico o ad un Collegio composto da tre Revisori effettivi che durano in carica un biennio. I tre Revisori nominano il Presidente fra loro.

Esercitano il loro incarico secondo le norme vigenti.

Il Revisore Unico dei Conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è eletto dall'Assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili, vigila sul rispetto dello Statuto, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee senza diritto di voto,

predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo, che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea.

In alternativa può essere nominato anche un Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti, è costituito da tre componenti e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Collegio nomina il proprio Presidente nella prima riunione di insediamento. La graduatoria dei non eletti rimane valida in caso di dimissioni o decadenza, causata da gravi motivi, di uno o più componenti, successivamente ratificati dall'Assemblea degli associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione ed alle Assemblee senza diritto di voto, predispone la propria relazione annuale sul consuntivo economico/finanziario dell'anno e sul preventivo che vengono predisposti dal Consiglio Direttivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea. I componenti del Collegio dei Revisori non possono contestualmente ricoprire ruoli direttivi o di rappresentanza per conto dell'Associazione e devono avere competenze specifiche in materia amministrativa e contabile.

In caso di inerzia del Consiglio Direttivo, il Revisore Unico dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti, se nominati, possono convocare l'Assemblea degli associati.

Art.19) Collegio dei Proviviri

Il collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea con voto segreto.

Ad esso spetta di decidere su tutte le eventuali controversie tra associati, tra questi e l'Associazione ed i suoi organi, nonché quale sede di appello dei ricorsi verso le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il collegio dei Proviviri giudicherà secondo equità, senza finalità di procedura. Le decisioni sono in appellabili.

Il collegio dei Proviviri nominerà il Presidente tra i membri eletti. I proviviri durano in carica un biennio.

Art. 20) Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D. Lgs 117/2017. L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.21) Commissione elettorale



La Commissione elettorale, composta da tre membri, viene eletta dall'Assemblea generale conclusiva del biennio di attività sociale. Essa ha il compito di regolare e sovrintendere le nuove elezioni, di raccogliere le candidature, di proporre la data delle votazioni.

Si incarica altresì dell'assistenza alle operazioni di voto e dello scrutinio, al termine del quale, verrà redatto il relativo verbale. Con la comunicazione a mezzo lettera a tutti i soci dei risultati elettorali, la Commissione esaurisce il proprio mandato.

Art. 22) Elezione del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali

Le elezioni sono indette dal Consiglio Direttivo.

Le votazioni sono segrete si svolgono in seggio elettorale installato presso la sede sociale, alla data fissata dal Consiglio Direttivo.

Ad ogni elettore viene consegnata una scheda riportante la lista dei candidati per ognuno degli organismi rappresentativi, alla quale si ha facoltà di aggiungere e votare, nominativi di proprio gradimento.

Il socio elettore può esprimere fino a sette preferenze per l'elezione del Consiglio Direttivo e, fino a tre, per l'elezione del collegio dei Probiviri ed eventualmente dei Revisori dei conti. Le schede votate vengono raccolte in un'urna e, al termine dell'operazione di voto, sono scrutinate dalla Commissione elettorale a cui è demandato il compito di redigere il verbale conclusivo.

Per l'elezione degli organismi sociali non sono ammesse deleghe.

Art.23) Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita, ed è indivisibile. Eventuali utili di bilancio saranno reinvestiti nell'attività dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economica di natura commerciale, turistica, artistica, artigianale, produttiva, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata e strumentale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi e sottoscrizioni anche a premi;
- 9) altre entrate, anche di immagine, pubblicità e promozione, compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- 10) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.



Art. 24) Bilancio/Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio/rendiconto economico finanziario ed il preventivo vengono predisposti dal Consiglio Direttivo, vengono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'assemblea di approvazione del Bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e del preventivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Art.25) Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

Art.26) Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

Art.27) Modifiche dello Statuto

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art.28) Regolamento

Il regolamento dell'Associazione dovrà essere approvato dall'Assemblea; esso costituisce l'integrazione del presente Statuto e non potrà essere modificato che con le norme di cui l'art. 6 del presente Statuto sociale.

Art.29) Entrata in vigore



Il presente Statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Art.30) Disposizioni comuni

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le altre norme di legge vigenti in materia.

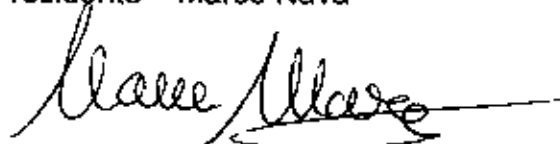
Art.31) Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del R.U.N.T.S., ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del R.U.N.T.S..

Il presente statuto consta di n. 31 articoli e di n. 10 facciate, è stato adottato con assemblea del 27 Marzo 2021.

Il Presidente – Marco Nava



REGISTRATO AGENZIA ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA

N° 1854/3 DEL 01/07/2021